**Cass. Pen. Sez. III n. 5868 del 6/02/13 - Pres. Gentile - Est. Andreazza - Ric. C.G.**

**Rifiuti -** I rottami ferrosi non rientrano sempre nella disciplina dei rifiuti

*I rottami ferrosi (nella specie le parti di autoveicoli a motore) rientrano nel campo d’applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo solo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria.*

Considerato in diritto

[omissis]

Con motivato accertamento fattuale che non può essere messo in discussione in questa sede il Tribunale ha posto in rilievo come nel capannone in questione si trovassero oggetti di vario tipo (spezzoni di cavo, tubi di rame rivestiti di plastica, parti di veicoli a motore, radiatori ed altro) e come gli stessi andassero qualificati come rifiuti speciali non pericolosi e non già come materie prime secondarie.   
La sentenza impugnata ha fatto in particolare corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui i rottami ferrosi (nella specie le parti di autoveicoli a motore) rientrano nel campo d’applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e trattamento di rifiuti e presentino caratteristiche rispondenti a quelle previste dai decreti ministeriali sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento, assumendo solo in tal caso la qualificazione di materia prima secondaria (Sez. 3, n. 833 del 14/12/2008, P.M. in proc. Lettica, Rv. 242158). Va aggiunto che la categoria di materia prima secondaria è stata introdotta dal D. Lgs. n. 152 del 2006 al fine di escludere dalla disciplina dei rifiuti quelle sostanze che, fino dalla origine o dopo adeguate operazioni, presentano specifiche caratteristiche tecniche fissate con decreto ministeriale, e sono idonee ad essere usate in un processo produttivo industriale o ad essere commercializzate. Non risulta invece che gli oggetti di specie fossero destinati ad essere trasformati e reimpiegati dal momento che i detentori se ne erano disfatti mediante l’abbandono; inoltre, anche il materiale in esame è soggetto alla normativa sulla gestione dei rifiuti sino al loro recupero completo (coincidente con il momento in cui non occorrono ulteriori trasformazioni per il successivo uso) che è appunto assente nella fattispecie in esame. Insomma, la tesi definitiva non tiene conto che, secondo l’originario testo del D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, comma 1, lett. u (vigente all’epoca del commesso reato), i rottami ferrosi erano considerati materie prime secondarie per attività di siderurgia quando la loro utilizzazione fosse certa e fossero rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef o altre specifiche nazionali o internazionali.   
Attualmente, dopo le modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 4 del 2008, i materiali ferrosi rientrano nel campo della disciplina sui rifiuti salvo che gli stessi provengano da un centro autorizzato di gestione e di trattamento dei rifiuti, presentino caratteristiche rispondenti a quelle elencate dai Decreti Ministeriali per il recupero agevolato dei rifiuti assumendo, in tale caso, la qualifica di materia prima secondaria.

Nel caso in esame, manca, in definitiva, secondo la sentenza impugnata, la prova che i rottami ferrosi corrispondessero alle caratteristiche sopra specificate.  
5. Il ricorso va pertanto rigettato, non essendo peraltro maturata alcuna causa estintiva del reato, posto che, in particolare, il termine quinquennale di prescrizione, per effetto della sospensione per complessivi mesi tre e giorni dieci in dipendenza di rinvii del processo (rispettivamente di mesi due e giorni nove dal 17/12/2009 al 26/02/2010 per contestuale impegno professionale del difensore e mesi uno e giorni uno dal 06/05/2011 al 07/06/2011 per adesione ad astensione dalle udienze) andrà a maturare solo in data 29/12/2012. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

[omissis]